

Alle Imprese Iscritte

Ai Commercialisti e Consulenti del Lavoro

LORO SEDI

e p.c.

Alle Associazioni imprenditoriali e sindacali di categoria della Provincia di Grosseto

Prot. n. 518

Ns.Rif.: Ag

Grosseto, 30 gennaio 2015

Oggetto: Informativa Contributo contrattuale Prevedi

Per doverosa informativa e facendo riserva di fornire ulteriori indicazioni, si segnala che sulla base di quanto previsto in sede di rinnovo del C.c.n.l. 19/04/2010 a far data dal 01 gennaio 2015 è dovuto un contributo a carico dei datori di lavoro al Fondo di previdenza complementare Prevedi per ciascun dipendente in forza dalla data del 01 gennaio 2015.

Si rappresenta che detta contribuzione da destinare, per il tramite della Cassa Edile, al Fondo di previdenza complementare PREVEDI è **dovuta non solo per gli operai, ma anche per gli impiegati**.

Per gli operai ed impiegati già iscritti al Fondo di Previdenza Complementare Prevedi alla data del 31.12.2014, il contributo in questione è da considerarsi aggiuntivo rispetto al contributo già previsto a carico del datore di lavoro. Per gli operai ed impiegati che non siano iscritti al Fondo Prevedi alla data del 31.12.2014, il versamento del contributo in questione determina l'iscrizione (c.d. contrattuale) degli stessi al Fondo medesimo. Questo tipo di adesione (c.d. contrattuale) comporta il solo pagamento del contributo in oggetto, null'altro.

Nei limiti e sulla base delle indicazioni a tutt'oggi forniteci dalle parti sociali del settore e dagli organismi da essi preposti, si forniscono, di seguito, alcune **indicazioni utili al fine di determinare la misura e l'importo di detto contributo** a carico dei datori di lavoro per ciascun dipendente (operai ed impiegati) in forza dalla data del 01 gennaio 2015.

Per gli operai, il contributo in oggetto, pari a 8 (otto) euro mensili da riparametrare sui vari livelli secondo la scala da 100 (per l'operaio comune) a 140 (per l'operaio di IV livello) prevista dal CCNL, si calcola dividendo il contributo medesimo (riparametrato) per 173 e maggiorando l'importo del 18,50%. L'importo orario così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro effettivamente prestate.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva in cui, per ciascun livello retributivo (da operaio comune a operaio di IV livello), vengono esposte le modalità di calcolo ed i valori orari.

LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE 8 EURO MENSILI	18,5%	TOTALE	VALORI ORARI TOTALE
A	B	C	D C x 18,5%	E C+D	E:173
4	140	11,20	2,0720	13,2720	0,0767
3	130	10,40	1,9240	12,3240	0,0712
2	117	9,36	1,7316	11,0916	0,0641
1	100	8,00	1,4800	9,4800	0,0548

Per gli impiegati, il contributo in oggetto, pari a 8 (otto) euro mensili da riparametrare sui vari livelli secondo la scala da 100 (per l'impiegato di I° livello) a 200 (per l'impiegato di 7° livello), dovrà essere versato per 14 mensilità. Per gli impiegati, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computati come mese intero.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva in cui, per ciascun livello retributivo (da impiegato di I livello a impiegato di VII livello), vengono esposti i valori mensili da corrispondere.

LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE 8 EURO MENSILI
A	B	C
7	200	16,00
6	180	14,40
5	150	12,00
4	140	11,20
3	130	10,40
2	117	9,36
1	100	8,00

Si evidenzia che detta contribuzione non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Si evidenzia, inoltre, che sul contributo in esame è dovuta in via esclusiva la contribuzione INPS di solidarietà al 10%, stabilita per le somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza complementare. Il contributo in questione è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore, per un importo non superiore ad € 5.164,57.

A causa delle problematiche tecniche connesse all'adeguamento dei programmi paga e modulo unico telematico e nelle more di ulteriori indispensabili comunicazioni riguardanti il corretto adempimento di tale contribuzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contribuzione dovuta per gli operai apprendisti e per i lavoratori a tempo parziale), **si sottolinea, come peraltro rimarcato da autorevoli parti sociali del settore delle costruzioni, che l'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento del contributo in questione afferente il mese di gennaio 2015 non determina inadempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.**

Resta inteso che per consentire alle imprese il corretto adempimento di tale novità contrattuale, questa Cassa Edile provvederà ad adeguare - non appena perverranno gli ulteriori e necessari chiarimenti - la denuncia mensile dei lavoratori occupati .

Tale adeguamento consisterà nell'integrare l'attuale modello di denuncia prevedendo l'agevole inserimento dei dati anagrafici riferiti ai lavoratori (impiegati ed operai) non censiti e non iscritti al Prevedi alla data del 31.12.2014; un nuovo campo destinato ad accogliere la nuova contribuzione e la nuova tipologia di adesione al Fondo Prevedi (c.d. contrattuale) . Inoltre, il nuovo modello di denuncia consentirà di calcolare automaticamente l'importo della contribuzione dovuta per ciascun lavoratore.

Laddove tale adeguamento non potesse essere predisposto in tempi utili per la denuncia riferita al mese di gennaio 2015 per le ragioni sopra esposte, lo stesso adeguamento sarà realizzato nella denuncia riferita al mese di febbraio, consentendo di effettuare i dovuti conguagli.

Nel fare riserva di ulteriori indicazioni, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

F.to Il Direttore
(Dott. A. Galli)